

LINEE GUIDA RELATIVE AI CONTROLLI SULL'IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI BOVINI AL MACELLO (Rev 07/2021)

Di seguito vengono elencate le normative di livello comunitario attualmente in vigore; considerato che nel corso del tempo si sono susseguiti diversi aggiornamenti, a ciascuna di queste è stato collegato il link alla relativa versione "consolidata" presente sul sito internet www.eur-lex.europa.eu:

NORMA	DESCRIZIONE
Reg CE 520/2021	Recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti
Reg. CE 2035/2019	Che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
Reg. CE 627/2019	Modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
Reg. CE 429/2016	Relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale
Reg CE 653/2014	Modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine
Reg CE 1/2005	sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
Reg CE 853/2004	Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Reg CE 1760/2000	Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Reg CE 494/1998	Applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

A tali norme si associano poi una serie di provvedimenti nazionali emessi dal Ministero della Salute, allo scopo di definire aspetti applicativi più dettagliati, in particolare:

NORMA	DESCRIZIONE
Decreto Ministero della Salute 28 Giugno 2016	Modifica dell'allegato IV del DPR 30 Aprile 1996, n. 317 , recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»
Legge 154/2016	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
Ordinanza Ministero della Salute 28 Maggio 2015	Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
Decreto legislativo 25 Luglio 2007, n. 151	Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
Provvedimento 26 Maggio 2005	Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina».

<u>Decreto Legislativo 29 Gennaio 2004, n.58</u>	Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
<u>Decreto Ministero della Salute 31 Gennaio 2002</u>	Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e s.m.i. ,
<u>D.P.R. 19 Ottobre 2000, n. 437</u>	Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.
<u>D.P.R. 30 Aprile 1996, n. 317</u>	Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
<u>Legge 2 Giugno 1988, n. 218</u>	Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali
Nota DGSAF 09763 del 20/04/2021	Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale”. Indicazioni applicative
Nota DGSAF 0915 del 15/01/2021	Boli endoruminari stoccati negli stabilimenti di macellazione.
Nota DGSAF 9693 del 5/4/2019	Modello 4 informatizzato e dati concernenti il trasporto
Nota DGSAF 18559 del 04/08/ 2017	Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative
Nota DGSAF 9384 del 10/04/2015	Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali della specie bovina/bufalina.
Nota DGSAF 8717 del 8/5/2012	Ammissione al macello di bovini provvisti di una sola marca auricolare. Indicazioni
Nota RER 822479 del 05/11/2019	Trasmissione di strumenti per il controllo ufficiale in macelli e sezionamenti ungulati domestici.

1. IDENTIFICAZIONE DEI CAPI BOVINI AL MACELLO

In premessa occorre precisare che il [Reg. CE 627/2019](#), entrato in vigore a partire dal 21 aprile 2021, ha ridefinito e armonizzato la normativa in materia di sanità animale. Il Ministero della Salute, in attuazione alla Legge Delega 53/2021, sta predisponendo un decreto attuativo, relativo proprio all'identificazione e registrazione di tutte le specie animali. Attraverso la Nota DGSAF 0009763 del 20/04/2021 il Ministero della Salute ha stabilito che, in accordo al [Reg CE 520/2021](#), in attesa della pubblicazione del nuovo decreto e dei relativi manuali operativi, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti in materia di anagrafe.

Il sistema di identificazione dei capi di specie bovina resta pertanto ad oggi quello definito a livello comunitario dal [Reg CE 1760/2000](#), che definisce gli elementi cardine che concorrono a garantire le informazioni relative alla tracciabilità dei capi e delle relative carni da essi ottenute.

Tale sistema si basa fondamentalmente sulla presenza di due identificativi auricolari recanti un codice univoco che, unitamente alla registrazione delle relative movimentazioni sul portale della banca dati nazionale, consentono di tracciare il percorso di vita dell'animale dal momento della nascita fino alla morte/macellazione.

Lo stesso regolamento, sulla base delle modifiche introdotte dal [Reg CE 653/2014](#), introduce per gli Stati Membri la possibilità di affiancare all'identificativo auricolare un ulteriore sistema di identificazione di tipo elettronico.

A livello nazionale le misure applicative del [Reg CE 1760/2000](#) sono definite dal [D.P.R. 437/2000](#), relativo alle modalità di identificazione dei bovini, dal [D.M. 31/01/2002](#) relativo alle disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, con relativo manuale operativo di cui al [Provvedimento 26 Maggio 2005](#), a cui si associano le disposizioni stabilite dal [D.P.R. 317/1996](#), relative alle misure generali in materia di identificazione degli animali.

Per quanto riguarda gli identificativi elettronici, l' [Ordinanza Ministero della Salute 28 Maggio 2015](#) e s.m.i., ha introdotto, come metodo identificativo aggiuntivo e non alternativo alle marche auricolari, nei territori non ufficialmente indenni, l'obbligo di identificare tramite identificativo elettronico tutti gli animali presenti in aziende classificate come infette e quelli destinati alla transumanza.

A tale obbligo si sono poi affiancati, anche in regioni ufficialmente indenni, programmi di identificazione elettronica su base volontaria tramite boli endoruminali o marche auricolari elettroniche che, anche in questo caso, rappresentano sistemi aggiuntivi e non alternativi alle marche auricolari.

Tenuto conto dei requisiti di cui sopra, al momento dell'arrivo al macello, gli animali di specie bovina, per essere classificabili come correttamente "identificati", devono obbligatoriamente disporre di:

<p>Marche auricolari</p>	<p>Ogni animale deve disporre di un marchio auricolare convenzionale, riportante il codice identificativo del capo, applicato su ciascun orecchio, il quale deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In materiale plastico non riutilizzabile • Di colore giallo o rosso salmone (nel caso di animali iscritti ai libri genealogici) <p>• Composto da due parti, maschio e femmina, su ciascuna delle quali, in corrispondenza della faccia visibile esternamente, sia riportato il codice identificativo individuale del capo</p> <p>Non contribuiscono al sistema ufficiale di identificazione i marchi aziendali basati sul sistema interno di identificazione dell'allevamento (numeri aziendale), i marchi con codice trascritto a mano e quelli non integri in quanto rimossi o caduti e riapplicati in un secondo momento, sull' animale (Allegato 1)</p>
<p>Modello 4 con ICA integrate</p>	<p>Gli animali devono essere movimentati sul territorio nazionale scortati dal <u>Modello 4 informatizzato</u>, predisposto direttamente attraverso il portale VETINFO della Banca dati nazionale (https://www.vetinfo.it), in modo che le informazioni relative all'identificazione degli animali stessi e dell'allevamento vengano estratte direttamente dal portale.</p> <p>Anche per quanto riguarda il trasporto (sezione D) la cooperazione applicativa esistente tra i sistemi di VETINFO e SINVSA permette di richiamare i dati relativi al trasportatore e al mezzo utilizzato e di verificare in automatico la validità formale delle autorizzazioni in possesso. Eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto, riscontrate al momento della partenza, degli animali, quando non aggiornate direttamente su VETINFO, devono essere riportate sulla copia stampata del Modello 4 informatizzato, che accompagna gli animali durante il trasporto e devono essere successivamente registrate su VETINFO non appena possibile.</p> <p>È ammessa la possibilità di utilizzare un Modello 4 cartaceo, predisposto manualmente dall'allevatore in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animali provenienti da aziende site in zone in cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile). • Animali sottoposti a macellazione d'urgenza, quando, una volta completata la Visita ante Mortem in azienda, occorra, per motivi di benessere animale, procedere alla macellazione immediata, con successivo e tempestivo invio della carcassa al macello. <p>In caso di utilizzo del Modello 4 cartaceo predisposto manualmente dall'allevatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il format utilizzato deve essere conforme a quello ufficiale (Rif. D.M. 28 Giugno 2016) • L'allevatore deve allegare un'autodichiarazione nella quale vengono indicati chiaramente i motivi che non hanno reso possibile il ricorso alla procedura standard (Rif Nota Ministeriale DGSAF 18559 del 04/08/2017)

<p align="center">Certificato sanitario per gli scambi intracomunitari (TRACES)</p>	<p>In caso di animali provenienti direttamente da altri Stati Membri, i capi devono essere accompagnati dal “Certificato sanitario per gli scambi intracomunitari”. Il documento deve essere predisposto a cura dell’autorità competente per il luogo di origine attraverso il portale ufficiale TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/).</p> <p>Il sistema prevede che, una volta completato, il certificato venga prenotificato automaticamente tramite il portale all’autorità competente per il luogo di destinazione. Tale procedura permette di garantire l’autenticità del documento, sulla base di tale principio, il Reg. CE 627/2019 ha stabilito che i certificati elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante sistema TRACES, possano di fatto sostituire gli analoghi in forma cartacea.</p> <p>Considerato che in questo caso il format in uso non prevede che le ICA, comprensive delle informazioni relative ai trattamenti farmacologici, siano integrate nel certificato, le stesse devono essere trasmesse separatamente e fatte pervenire all’Autorità competente per lo stabilimento di macellazione almeno 48 ore prima rispetto alla macellazione dei capi.</p>
<p>Banca dati nazionale - VETINFO https://www.vetinfo.it/</p>	<p>In caso di animali scortati da Modello 4 informatizzato la procedura di rilascio del documento garantisce che le informazioni relative all’identificazione dei singoli capi e all’anagrafica dell’allevamento siano validate dal sistema e quindi attendibili così come richiesto dall’art. 9 del Reg. CE 627/2019, e che l’azienda non sia sottoposta a divieti di movimentazione o altri tipi di restrizioni imposti dall’autorità competente locale per ragioni connesse con la salute umana o degli animali, al fine di evitare l’invio accidentale o fraudolento di animali alla macellazione.</p> <p><u>In caso di animali scortati da Modello 4 cartaceo predisposto manualmente dall’allevatore, le informazioni contenute nel documento risultano invece solo autocertificate dall’allevatore stesso, ma venendo meno di fatto la validazione informatica del sistema, al fine di garantirne la piena attendibilità, si rende necessario procedere ad un ulteriore controllo delle stesse al momento dell’arrivo dei capi in macello</u></p>
<p align="center">Passaporto</p>	<p>Il passaporto/documento di identificazione individuale non rientra più tra i documenti d’identificazione obbligatori che devono accompagnare gli animali di specie bovina durante gli spostamenti a livello nazionale, ivi compresi quelli verso gli stabilimenti di macellazione (Rif. Legge 154/2016, art. 1 comma 7 - Nota Ministeriale DGSAF 0009384 del 10/04/2015).</p> <p>Tale obbligo è invece mantenuto nel caso di animali provenienti da un paese UE e destinati alla macellazione diretta presso uno stabilimento nazionale.</p>

Identificativo elettronico	<p>L'identificativo elettronico non rientra tra i sistemi minimi di identificazione previsti per tutti gli animali di specie bovina. Esso si applica soltanto su base obbligatoria (Ordinanza Ministero della Salute 28 Maggio 2015 e s.m.i) o su base volontaria a specifiche categorie di animali e prevede l'applicazione, a seconda dei casi, di un bolo endoruminale o di una marca auricolare elettronica riportanti un codice identificativo che può essere corrispondente (nella maggior parte dei casi) o differente (in un numero limitato di casi) rispetto a quello presente sulle marche auricolari ordinarie del capo.</p> <p>Affinché tale identificativo abbia carattere "ufficiale" è inoltre necessario che il codice elettronico venga trascritto nel campo specifico a livello della scheda anagrafica del capo sul portale VETINFO. In questo modo lo stesso verrà poi trasferito automaticamente sul Modello 4 informatizzato nella sezione relativa all'elenco dei capi movimentati.</p> <p><u>Ne deriva quindi che, indipendentemente dal motivo per cui l'animale sia stato sottoposto ad identificazione elettronica, nel momento in cui il codice elettronico viene caricato su portale VETINFO, tale elemento rientra a pieno titolo nei sistemi di identificazione "ufficiali" dell'animale e deve essere quindi oggetto di controllo al macello a cura dell'OSA e del Veterinario Ufficiale a seconda dei casi. Viceversa la presenza di un identificativo elettronico non corrispondente all'identificativo auricolare, ma collegato sul portale VETINFO ad altro animale comporta una chiara irregolarità di identificazione del capo stesso.</u></p> <p>Una volta verificata l'identità dell'animale, gli identificativi elettronici devono essere recuperati e smaltiti a cura e a spese del responsabile del macello come rifiuto speciale non pericoloso (Codice CER 18.02.03) alla stregua dei marchi auricolari (Rif Nota Ministeriale DGSAF 0915 del 15/01/2021). L'OSA dovrà mantenere adeguate registrazioni relativamente agli smaltimenti eseguiti.</p>
-----------------------------------	--

2. PROCEDURE DI VERIFICA DELL'IDENTIFICAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ANIMALI ARRIVATI AL MACELLO

2.1. Attività in carico all'OSA responsabile del macello

Il controllo della corretta identificazione degli animali prima della macellazione rientra tra le principali responsabilità in carico all'operatore del settore alimentare.

In particolare l'OSA responsabile del macello deve:

Marche auricolari	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza delle marche auricolari su entrambi i padiglioni auricolari • Verificare la concordanza dei codici presenti sulle marche di ciascun orecchio • Verificare l'integrità delle marche auricolari (Allegato 1) • Verificare la corrispondenza del codice indicato sulle marche auricolari rispetto a quello presente sui documenti accompagnatori
--------------------------	---

<p>Modello 4 con ICA integrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corrispondenza dei codici identificativi dei capi indicati sul documento, rispetto a quelli indicati sulle marche auricolari ed eventualmente sugli identificativi elettronici • Verificare che razza sesso ed età degli animali siano compatibili con quelli indicati sul Modello 4 <p>In caso di utilizzo del Modello 4 cartaceo predisposto manualmente dall'allevatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il format utilizzato sia conforme rispetto a quello ufficiale (Rif. D.M. 28 Giugno 2016) • Verificare che l'allevatore abbia allegato l'autodichiarazione nella quale vengono indicati chiaramente i motivi che non hanno reso possibile il ricorso alla procedura standard
<p>Certificato sanitario per gli scambi intracomunitari (TRACES)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire il Certificato TRACES e verificare che lo stesso sia autentico (in caso di documento cartaceo, provvisto di timbro e firma in originale dell'Autorità competente per il luogo di origine, in caso di documento elettronico, notificato direttamente dal portale TRACES) • Verificare la corrispondenza dei codici identificativi dei capi indicati sul documento, rispetto a quelli indicati sulle marche auricolari ed eventualmente sugli identificativi elettronici • Verificare la presenza delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA)
<p>Banca dati nazionale - VETINFO https://www.vetinfo.it/</p>	<p>In caso di animali scortati da Modello 4 cartaceo, predisposto manualmente dall'allevatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corrispondenza delle informazioni riportate sul Modello 4 rispetto a quelle indicate su VETINFO. • Verificare <u>sulla scheda anagrafica informatizzata del capo la presenza di un eventuale identificativo elettronico non trascritto a cura dell'allevatore sul Modello 4</u> <p>Tale controllo, di cui deve essere mantenuta adeguata traccia, va eseguito di regola prima di procedere alla macellazione del capo e, solo in caso di evidenti difficoltà, legate per esempio a motivi di benessere animale, lo stesso può essere spostato in una fase successiva, in ogni caso la testa dell'animale dovrà essere mantenuta integra e le carni non potranno essere sottoposte alla bollatura sanitaria fino ad esito favorevole del controllo stesso</p>
<p>Passaporto</p>	<p>In caso di animali provenienti da un paese UE e destinati alla macellazione diretta presso uno stabilimento nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza del passaporto individuale per ciascun animale • Verificare la corrispondenza del codice identificativo indicato sul passaporto rispetto a quelli indicati sulle marche auricolari e sul certificato sanitario • Verificare che razza sesso ed età degli animali siano compatibili con quelli indicati sul passaporto

Identificativo elettronico	<p>In caso di animali per i quali sul Modello 4 informatizzato e/o sulla scheda anagrafica presente sul portale VETINFO sia presente un identificativo elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare, tramite apposito lettore, la corrispondenza dell'identificativo elettronico presente sull'animale rispetto a quanto indicato sul Modello 4 informatizzato e/o sulla scheda anagrafica presente su VETINFO <p>Tale controllo deve essere eseguito di regola prima di procedere alla macellazione del capo e, solo in caso di evidenti difficoltà legate per esempio a motivi di benessere animale, lo stesso può essere spostato in una fase successiva, in ogni caso la testa dell'animale dovrà essere mantenuta integra e le carni non potranno essere sottoposte alla bollatura sanitaria fino ad esito favorevole del controllo stesso.</p> <p>Al fine di garantire il recupero di tali identificativi elettronici lungo la catena di macellazione e/o nel locale di lavorazione delle frattaglie bianche, la ditta deve predisporre adeguate procedure di lavorazione relativamente alla palpazione, il maneggiamento e l'apertura degli stomaci, per evitare che gli stessi vengano smarriti.</p> <p>Tali procedure non devono essere applicate solo agli animali per i quali a livello documentale sia prevista la presenza di un identificativo elettronico, ma anche a quei capi per i quali tale identificativo non sia teoricamente previsto ed il cui eventuale rilievo costituisce quindi un'anomalia, che dovrà essere oggetto di ulteriori valutazioni in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3.2</p>
-----------------------------------	---

In caso di riscontro di non conformità relativamente ai requisiti di cui sopra l'OSA dovrà procedere a:

- Isolare e non destinare alla macellazione gli animali su cui vengano rilevate non conformità.
- Comunicare immediatamente le evidenze raccolte al Veterinario Ufficiale
- Nel caso in cui, per motivi di benessere animale, il Veterinario Ufficiale autorizzi la macellazione immediata dei capi, le relative carni non potranno essere sottoposte a bollatura sanitaria fino alla risoluzione della non conformità stessa. In nessun caso è possibile procedere all'allontanamento del capo non correttamente identificato dallo stabilimento di macellazione
- Mantenere una traccia scritta delle non conformità riscontrate e delle relative misure adottate per la risoluzione

Le modalità di controllo relative alle attività di cui sopra devono essere dettagliate in una apposita procedura aziendale interna, che comprenda almeno i seguenti punti:

- Descrizione (anche tramite immagini) relativa alla corretta identificazione degli animali
- Descrizione della sequenza temporale attuata per la verifica documentale e di identità dei singoli animali
- Descrizione della procedura attuata per la lettura dell'identificativo elettronico, del luogo dove questa viene fatta e della procedura attuata in caso di identificativi illeggibili.
- Elenco delle attrezzature utilizzate per la lettura degli identificativi elettronici con relative schede tecniche e istruzioni d'uso, allocazione dei dispositivi, procedure per la manutenzione e verifica del corretto funzionamento. Deve essere sempre prevista la disponibilità di almeno un apparecchio di scorta in caso di malfunzionamento di quello principale.

- Descrizione della procedura di lavorazione attuata per la palpazione, il maneggiamento e l'apertura degli stomaci al fine di identificare e recuperare gli eventuali identificativi elettronici presenti ed evitare che gli stessi vengano smarriti.
- Formazione del personale addetto all'esecuzione dei controlli sull'identificazione degli animali
- Descrizione delle possibili non conformità rilevabili e relative modalità di gestione
- Modulistica per la registrazione delle non conformità rilevate e segnalazione delle stesse al Veterinario Ufficiale
- Modalità adottate per lo smaltimento delle marche auricolari e degli eventuali identificativi elettronici

2.2. Attività in carico all'Autorità competente

Nell'ambito delle attività collegate alla Visita Ante Mortem il Veterinario Ufficiale:

- Verifica le Informazioni sulla catena alimentare relative agli animali destinati alla macellazione e ne valuta la destinazione sulla base dei relativi dati contenuti
- In caso di animali identificati tramite bolo endoruminale ai sensi della [Ordinanza Ministero della Salute 28 Maggio 2015](#), presiede a tutte le attività di controllo sull'identificazione degli stessi eseguite dall'OSA
- Verifica la corretta gestione di tutte le non conformità identificate dall'OSA e, sulla base degli accertamenti eseguiti, valuta se l'identificazione dell'animale sia o meno accertabile con sicurezza, autorizzando o meno la macellazione dell'animale e disponendo, se del caso, la sospensione della bollatura sanitaria delle relative carni
- In base alle disposizioni di cui dall'Articolo 39 del [Reg. CE 627/2019](#) (*comunicazioni relative degli esiti dei controlli ufficiali*), informa l'operatore del settore alimentare e l'autorità locale competente responsabili per il luogo di provenienza relativamente alle non conformità riscontrate, se necessario richiede a quest'ultima l'esecuzione di ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presente in azienda
- Applica, se del caso, i provvedimenti sanzionatori previsti dal [D.lgs 58/2004](#) relativamente alle violazioni delle disposizioni di cui [Reg CE 1760/2000](#), dal [D.lgs 151/2007](#) e dalla [Legge 218/1988](#) per le violazioni relative al documento di accompagnamento degli animali.
- Nell'ambito dei controlli ufficiali programmati inoltre il Veterinario Ufficiale:
 - Applica il "*Manuale regionale per il controllo ufficiale presso operatori del settore alimentare Macello/Sezionamento di ungulati domestici*" (6.11 Materie prime, ingredienti, semilavorati) per la verifica della correttezza formale della procedura aziendale di controllo e della sua applicazione
 - Ai sensi del Provvedimento di Conferenza Stato Regioni [Provvedimento 26 Maggio 2005](#)- "*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina*", effettua, con frequenza almeno trimestrale, un controllo mirato relativo alla corretta gestione dell'anagrafe bovina tramite l'utilizzo dell'apposita check list ministeriale e provvede alla registrazione degli stessi nella sezione dedicata del portale VETINFO.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Il [Reg. CE 853/2004](#), Sezione I, Capitolo IV, punto 3 stabilisce che *“gli animali, (...) da macellare, devono recare un marchio d'identificazione che consenta di determinarne l'origine”*; nel caso degli animali di specie bovina, i requisiti specifici relativi a tale marchio sono descritti nel Capitolo 1.

Ne deriva che, al fine di poter procedere direttamente alla macellazione del capo per il consumo umano, è necessario che i sistemi di identificazione applicati sull'animale (marche auricolari, identificativi elettronici), i documenti di accompagnamento (Modello 4, Certificato veterinario per scambi intracomunitari – Traces) e le informazioni presenti su VETINFO siano coerenti e permettano inequivocabilmente di determinare l'identità, l'origine e la provenienza del capo stesso.

In caso contrario il Veterinario Ufficiale dovrà procedere alla sospensione della macellazione del capo (o della bollatura sanitaria delle relative carni a seconda dei casi) e disporre ulteriori indagini di approfondimento per verificare se l'effettiva identità, origine e provenienza del capo:

- **SIANO ACCERTABILI CON SICUREZZA:** In tale casistica, anche se il sistema di identificazione non sia esattamente corrispondente ai requisiti di cui al Capitolo 1, il Veterinario Ufficiale potrà autorizzare la macellazione del capo e la relativa bollatura sanitaria delle carni. Tale fattispecie non esclude comunque l'applicazione, se previste, delle disposizioni sanzionatorie specifiche vigenti in materia di anagrafe degli animali.
- **NON SIANO ACCERTABILI CON SICUREZZA:** In tale casistica il Veterinario Ufficiale dovrà disporre l'esclusione del capo dalla macellazione (o della bollatura sanitaria delle relative carni a seconda dei casi) ai fini del consumo umano e l'applicazione, se previste, delle disposizioni sanzionatorie specifiche vigenti in materia di anagrafe degli animali.

Le tabelle seguenti descrivono alcune delle possibili anomalie e non conformità rilevabili in macello relativamente all'identificazione dei bovini; per ciascuna di queste sono indicate le azioni da intraprendere ai fini delle ulteriori indagini di approfondimento, i possibili profili sanzionatori applicabili e la necessità o meno di procedere all'invio ad OSA e Autorità competente locale (ACL) per allevamento di provenienza delle specifiche comunicazioni previste dal [Reg. CE 627/2019](#), Art. 39.

3.1. Animali non identificati elettronicamente

MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
Conformi	Documento cartaceo compilato manualmente	<p>Verificare su VETINFO la scheda anagrafica del capo, per accertare se lo stesso risulta registrato nello stesso allevamento o in uno differente, se risulta ancora in vita o morto/macellato, provvisto o meno di identificativo elettronico, in caso di informazioni discordanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolare l'animale • Verificare che sesso razza ed età del capo siano compatibili con quanto indicato nella scheda anagrafica VETINFO • Verificare su VETINFO eventuali ristampe della marca auricolare in questione • Contattare l'Autorità competente per il luogo di provenienza e/o per lo stabilimento di macellazione in caso di ulteriori accertamenti necessari sulla documentazione presente in loco 		
		<p>Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano</p>	NO	NO
		<p>Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano</p>	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 218/1988 Articolo 6, comma 3 (Da € 258 a € 1291) • D.lgs 151/2007, Art.5, comma 2, lettera d, punto 1 (Da € 1.000 a € 3.000)

Conformi	Non conforme Codice auricolare riferito ad animale differente	Verificare su VETINFO la scheda anagrafica del capo presente in macello, per accertare se lo stesso risulti registrato nello stesso allevamento o in uno differente, se risulti ancora in vita o morto/macellato, se sia provvisto o meno di identificativo elettronico: <ul style="list-style-type: none"> Isolare l'animale 		
----------	--	--	--	--

MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
		<ul style="list-style-type: none"> Verificare su VETINFO eventuali ristampe della marca auricolare in questione In caso di esito favorevole, richiedere ad allevamento l'emissione di un nuovo Mod.4 riferito all'animale in questione.		
		Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano	NO	NO
		In caso di esito NON favorevole Contattare l'Autorità competente per il luogo di origine e/o per lo stabilimento di macellazione per gli ulteriori accertamenti sulla documentazione presente in loco Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	<ul style="list-style-type: none"> Legge 218/1988 Articolo 6, comma 3 (Da € 258 a € 1291) D.lgs 151/2007, Art.5, comma 2, lettera d, punto 1 (Da € 1.000 a € 3.000) D.lgs 58/2004 Art. 1 comma 2 (Da € 1000 a € 6000)
Un solo marchio auricolare applicato correttamente	Conforme	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che sesso razza ed età siano compatibili con quanto indicato sul Mod.4 informatizzato/VETINFO 		
		Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano	NO	NO

		Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	• D.lgs 58/2004 Art. 1 comma 1 (Da € 250 a € 1.500)
Marchi auricolari discordanti	Conforme ad uno dei due marchi	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'integrità delle marche auricolari applicate sull'animale • Verificare su VETINFO la scheda anagrafica del capo non indicato sul Mod.4, per accertare se lo stesso risulti registrato nello stesso allevamento o in uno differente, se risulti ancora in vita o morto/macellato, se sia provvisto o meno di identificativo elettronico 		
MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
		<ul style="list-style-type: none"> • Richiedere ad allevatore dichiarazione relativa al fatto che la marca indicata sul Mod.4 corrisponda a quella corretta • Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto al codice auricolare comunicato dall'allevatore e quello indicato sul Modello 4 		
		Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano	SI	• D.lgs 58/2004 Art. 1, comma 1 (Da € 250 a € 1.500)
		Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	• D.lgs 58/2004 Art. 1 comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)

Mancanza dei marchi auricolari o marchi applicati irregolarmente	Conforme	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto a quanto indicato sul Modello 4. • Verificare su VETINFO la presenza di eventuali ristampe della marca auricolare in questione • Nel caso in cui le informazioni di sesso età e razza coincidano con quelle dell'animale, richiedere dichiarazione all'allevatore relativamente all'identità dell'animale e ai motivi per i quali lo stesso sia stato avviato alla macellazione privo di marchi auricolari o con marchi auricolari applicati irregolarmente 		
		Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano	SI	<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs 58/2004 Art. 1, comma 1 (Da € 250 a € 1.500), comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)
		Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	

3.2. Animali Identificati elettronicamente

Come esplicitato nel Capitolo 1, nel caso in cui un animale, oltre che con le marche auricolari convenzionali, sia identificato anche con un sistema elettronico (bolo endoruminale, marche elettroniche) ed il relativo codice sia trascritto sulla scheda anagrafica del capo sul portale VETINFO, tale identificativo acquisisce il valore "ufficiale" e come tale dovrà essere oggetto di verifica nel corso dei controlli sull'identificazione al macello.

MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	IDENTIFICATIVO ELETTRONICO (bolo endoruminale,)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
-------------------	---------------	---	-------------------------	---	--------------------------------

Conformi	Conforme con indicazione presenza identificativo elettronico	Non Conforme. Non corrispondente a quanto indicato sul Modello 4	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto a quanto indicato sul Modello 4 • Isolare l'animale • Verificare accuratamente l'integrità delle marche auricolari applicate sull'animale • Verificare su VETINFO la presenza di eventuali ristampe della marca auricolare in questione • Contattare l'Autorità competente per il luogo di provenienza per gli ulteriori accertamenti sulla documentazione presente in loco 		
			Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza : avvio alla macellazione per consumo umano	SI	NO
			Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza : esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	• D.lgs 58/2004 Comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)
Conformi	Conforme con indicazione presenza identificativo elettronico	Non rilevabile su animale in vita	Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto a quanto indicato sul Modello 4		
			In caso di mancata corrispondenza delle informazioni:	SI	Non previste
MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	IDENTIFICATIVO ELETTRONICO (bolo endoruminale,)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI

			<ul style="list-style-type: none"> Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: esclusione dalla macellazione per consumo umano 		
			<p>In caso di corrispondenza delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Macellazione con sospensione della bollatura sanitaria, Ricerca del bolo endoruminale all'interno degli stomaci Verifica della corrispondenza del codice elettronico rispetto a quello indicato sul Mod.4 		
			In caso di corrispondenza del codice elettronico rispetto a quello indicato sul Mod.4: Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza . Avvio della carcassa alla bollatura sanitaria	NO	NO
			In caso di reperimento di un bolo non corrispondente al codice elettronico indicato sul Mod.4: Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza (ipotesi di sostituzione di marchi auricolari): esclusione della carcassa dalla bollatura sanitaria	SI	<ul style="list-style-type: none"> D.lgs 58/2004 Comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)
			In caso di mancato reperimento del bolo elettronico, contattare l'autorità competente per il luogo di provenienza per le ulteriori indagini relativamente all'identità del capo.		
			Identità del capo VIENE ACCERTATA con sicurezza : Avvio della carcassa alla bollatura sanitaria		
			Identità del capo NON E' ACCERTABILE con sicurezza : esclusione della carcassa dalla bollatura sanitaria	SI	<ul style="list-style-type: none"> D.lgs 58/2004 Comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)

MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	IDENTIFICATIVO ELETTRONICO (bolo endoruminale,)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
Mancanza dei marchi auricolari o marchi applicati irregolarmente	Conforme con indicazione presenza identificativo elettronico	Conforme	Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto a quanto indicato sul Modello 4		
			In caso di corrispondenza delle informazioni: Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza : avvio alla macellazione per consumo umano	SI	• D.lgs 58/2004 Art. 1, comma 1 (Da € 250 a € 1.500) Comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)
			In caso di mancata corrispondenza delle informazioni: Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza . Esclusione dalla macellazione per consumo umano	SI	
Conformi	Non previsto identificativo elettronico	Rilevata presenza di un identificativo elettronico	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'identificativo elettronico rilevato corrisponda o meno al codice auricolare dell'animale • Verificare su VETINFO la scheda anagrafica del capo per accertare se lo stesso sia effettivamente provvisto o meno di identificativo elettronico • Verificare la corrispondenza delle informazioni di razza, età e sesso del capo rispetto a quanto indicato sul Modello 4 • Verificare accuratamente l'integrità delle marche auricolari applicate sull'animale 		

			<p>In caso di corrispondenza delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identità del capo ACCERTABILE con sicurezza: avvio alla macellazione per consumo umano • Contattare comunque l'autorità competente per il luogo di provenienza per gli ulteriori accertamenti relativi alla mancata trascrizione 	SI	NO
MARCHI AURICOLARI	MODELLO 4/ICA	IDENTIFICATIVO ELETTRONICO (bolo endoruminale,)	AZIONI DA INTRAPRENDERE	COMUNICAZIONE AD OSA ACL ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (Rif Reg. CE 627/2019 Art 39)	EVENTUALI SANZIONI APPLICABILI
			del codice elettronico su VETINFO / mancato trasferimento sul Mod 4		
			<p>In caso di mancata corrispondenza delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identità del capo NON ACCERTABILE con sicurezza: Esclusione dalla macellazione per consumo umano 	SI	• D.lgs 58/2004 Comma 2 (Da € 1.000 a € 6.000)

Allegato 1

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMMAGINI
<p>MARCHIO AURICOLARE INTEGRO</p>	<p>L'alloggiamento destinato ad ospitare il chiodo si presenta con il fondo perfettamente integro</p>	
<p>MARCHIO AURICOLARE MANOMESSO</p>	<p>L'alloggiamento destinato ad ospitare il chiodo si presenta con il fondo bucato o completamente sfondato, la punta del chiodo risulta visibile esternamente.</p> <p>Questo indica che è stata applicata una forza in senso opposto rispetto a quello di inserimento del chiodo per favorirne l'uscita dall'alloggiamento</p>	
	<p>Il chiodo destinato a collegare le due facce della marca auricolare è stato sostituito con un bottone in plastica o con un nuovo chiodo metallico</p> <p>Questo indica che la marca è stata distaccata rompendo il chiodo originario e riapplicata in un secondo momento con un metodo alternativo</p>	

